

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

L'art. 18 del D.L. n. 23/2020 (cd. decreto liquidità) ha previsto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Obiettivo della norma è quello di sostenere i titolari di partita Iva che, per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia Covid-19, versano in condizioni di ridotta liquidità.

QUALI VERSAMENTI SONO SOSPESI?

Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

QUANDO SI PAGHERANNO I VERSAMENTI SOSPESI?

In merito alla ripresa della riscossione il comma 7 dell'art. 18 del Decreto prevede che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

QUALI SOGGETTI SONO INTERESSATI?

Destinatari della misura sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione -con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - che hanno registrato nei mesi di marzo

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com



ed aprile 2020 una riduzione dei ricavi o compensi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La norma opera una distinzione tra quanti, nel precedente periodo d'imposta, hanno conseguito ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro e quanti hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

a) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro

Per i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione è condizionata alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

b) Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro

I contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro beneficiano della misura in commento se i ricavi o i compensi sono diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La disposizione prevede, poi, alcune deroghe per alcune categorie di contribuenti.

In particolare:

c) Residenti nelle province maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19

I contribuenti residenti o domiciliati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito una diminuzione del fatturato, o dei corrispettivi, per il mese di marzo di almeno il 33% rispetto al marzo 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, possono beneficiare della sospensione dei versamenti dell'Iva a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno 2019.

d) Enti non commerciali

Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività generale di interesse istituzionale non in regime d'impresa, possono beneficiare della sospensione dei versamenti per ritenute alla fonte e contributi previdenziali ed assistenziali. In attesa dell'operatività del registro del terzo settore, come chiarito dall'Agenzia delle



Entrate nella Circolare n. 9/E dello scorso 13 aprile, la disposizione in commento trova applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d'impresa).

e) Nuove attività

Infine, possono avvalersi della misura in commento anche i soggetti che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. In questo caso, la sospensione opera indipendentemente dalla riduzione dei ricavi o compensi nella misura percentuale sopra descritta, come precisato nel comunicato stampa pubblicato dal Governo al termine del Consiglio dei Ministri n. 39 che ha approvato il D.L. in commento.

PER LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA A MAGGIO È SUFFICIENTE LA RIDUZIONE DEL FATTURATO DEL SOLO MESE DI APRILE 2020 RISPETTO AL MESE DI APRILE 2019 O È NECESSARIA UNA RIDUZIONE CUMULATIVA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 (RISPETTO AI MESI DI MARZO E APRILE 2019)?

Ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).

Potrà verificarsi, dunque, una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.

Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.



I VERSAMENTI SONO SOSPESI ANCHE PER LE IMPRESE AGRICOLE?

Nonostante il reddito delle imprese agricole si determini sulla base delle tariffe d'estimo catastali ai sensi dell'articolo 32 del TUIR il regime di sospensione deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione, il confronto richiesto può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).